



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



FORMAZIONE: ANNO PRIMO

A CURA DI VINCENZA BELLETTINI – DOTTORE COMMERCIALISTA

EDITORIALE

Siamo partiti, a fine 2002, con un'unica certezza: che oltre 1300 dottori commercialisti avrebbero dovuto totalizzare, in un anno, una media di 30 ore di formazione professionale ciascuno. Il primo programma

formativo è stato progettato al buio: un vero salto nel vuoto. Il nostro Ordine è stato uno dei primi a sottoporre il proprio progetto al Consiglio Nazionale per l'approvazione, un progetto che nella sua stesura iniziale già prevedeva almeno trenta ore di formazione pro-capite, nel rigoroso rispetto dei principi (e dei paletti) fissati dalle norme vigenti in materia.

In corso d'anno poi, quelle trenta ore sono diventate circa settanta ed il programma è stato più volte riveduto e corretto fino a comprendere ben 200 eventi formativi (in media uno ogni due giorni...), con argomenti che hanno spaziato dal diritto tributario al diritto societario, dalla deontologia all'organizzazione dello studio, dalla consulenza aziendale al diritto fallimentare, ecc..

I problemi veri, quelli pratici ed organizzativi, sono cominciati quasi subito: la segreteria è stata oberata di telefonate, di lettere e di fax mano a mano che i dottori commercialisti si rendevano conto, nel concreto, dell'esistenza di un nuovo obbligo da assolvere: come fare, dove andare, come rimediare al nuovo impegno, come eluderlo se possibile?

Nuovi obblighi e nuovi vincoli non piacciono a nessuno, tantomeno ai liberi professionisti che "liberamente" vorrebbero studiare ed aggiornarsi senza rendere conto a nessuno. Le proteste, numerose a dir poco, si sono abbattute sul-

la segreteria al punto di farci seriamente dubitare circa il raggiungimento del risultato e l'opportunità di continuare.

Ma poi è iniziato il confronto con gli altri ordini, sia con quelli più numerosi che con quelli piccoli, per verificare la validità del percorso comune e per "aggiustare il tiro", se necessario.

I rappresentanti degli ordini dell'Emilia Romagna si sono riuniti più volte a Bologna, traendo dal confronto importanti indicazioni e suggerimenti. Abbiamo addirittura predisposto un documento comune con suggerimenti e richieste di semplificazione da sottoporre al Consiglio Nazionale e per illustrarlo adeguatamente siamo andati a Roma così come abbiamo sempre partecipato a tutte le riunioni sull'argomento.

In questo modo, col passare dei mesi, abbiamo maturato esperienza e con l'esperienza abbiamo ideato alcune soluzioni razionali e pratiche a vantaggio di tutti gli iscritti. Ogni cambiamento, ogni soluzione proposta, è sempre andata nella direzione della semplificazione e del miglioramento del servizio ai colleghi.

La tessera magnetica, l'utilizzo sempre maggiore del sito web come vero luogo di scambio di informazioni, si sono dimostrati strumenti di grande utilità per tutti.

Abbiamo ottenuto, inoltre, un importante risultato: a causa della formazione

SOMMARIO

Editoriale

a cura di Vincenza Bellettini
Formazione: anno primo pag. 1

D'attualità

a cura di Paolo Rollo
e Corrado Zanichelli
La riforma della nostra cassa
di previdenza: il perchè
di una svolta pag. 2

Dalla Direzione Regionale

a cura di Mario Santoro
IVA e attività illecite nell'esperienza
della Corte di Giustizia
delle Comunità europee pag. 4

Le risposte della Direzione Regionale ai quesiti

Con la gentile collaborazione
della Direzione Regionale
dell'Emilia Romagna pag. 6

D'attualità

a cura di Giorgio Delli
Gli onorari tariffari del modificato
collegio sindacale e del nuovo
revisore contabile pag. 6

a cura di Renato Santini

Il valore degli intangibili aziendali
e i principi contabili internazionali pag. 11

obbligatoria i dottori commercialisti hanno riscoperto l'Ordine. Hanno telefonato, hanno scritto lettere di ogni genere: di chiarimento, di consigli, di proteste. Infatti è stato anche a seguito delle numerosissime richieste che ci siamo convinti dell'utilità di coinvolgere nel programma Enti formatori esterni, e ciò nonostante la riluttanza del Consiglio Nazionale.

La maggior parte delle lettere ricevute rivendica il riconoscimento di crediti, ma non mancano altre che stigmatizzano il comportamento scorretto di alcuni colle-

ghi per aver attestato falsamente la partecipazione agli eventi formativi. Alcune missive criticano gli argomenti trattati, suggerendo soluzioni diverse; poche lettere contengono scuse per aver tenuto comportamenti un po' sopra le righe e non è mancata qualche richiesta di accreditamento delle riunioni private di studio, sostenendo che tutti gli iscritti, se vogliono, possono parteciparvi (?).

Mai così tanta corrispondenza con gli iscritti, mai così tanta attenzione...

Poi alla fine, a fine anno 2003 intendo, quando abbiamo tirato le somme, è

successo come per quegli spettacoli teatrali che fino alla vigilia del debutto non sembrano funzionare. La sera della prima rappresentazione, invece, quando si leva il sipario, tutto fila inspiegabilmente liscio. I risultati numerici lo confermano: 860 iscritti hanno regolarmente svolto attività formativa, 200 iscritti ne sono esentati per raggiunti limiti di età o per altre cause e solamente 300 non hanno ancora certificato la loro situazione.

Non ci aspettiamo gli applausi, ma possiamo finalmente tirare un bel respiro di sollievo!

LA RIFORMA DELLA NOSTRA CASSA DI PREVIDENZA: IL PERCHÈ DI UNA SVOLTA

A CURA DI PAOLO ROLLO E CORRADO ZANICHELLI – CONSIGLIERI CNPADC

D'ATTUALITÀ

Dopo qualche anno dalla privatizzazione delle casse, avvenuta con D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con decorrenza 1° gennaio 1995, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti ha ritenuto doveroso fare bilanci attuariali a lungo termine e guardare avanti, pensando al futuro non immediato.

A far tempo dalla privatizzazione, il sistema privato deve stare in equilibrio per propria capacità, mentre l'equilibrio dei sistemi previdenziali generali è "corretto" dall'intervento dello Stato, che destina una parte di imposte, e quindi del PIL, alla previdenza per coprire il deficit contributivo che nasce dal rapporto annuale tra somma delle prestazioni erogate e somma delle contribuzioni incassate qualora lo stesso sia maggiore di uno.

Partendo da questa "presa d'atto" ci si è allora chiesti quali fattori/variabili abbiano influenza su tale equilibrio e che rapporto abbiano tra loro; la risposta è stata che occorre ragionare su tutte le possibili variabili, monitorandole costantemente con una visione d'insieme: i cambiamenti del mercato del lavoro delle libere professioni, gli effetti delle riforme scolastiche ed universitarie, il calo della natalità, l'allungamento della speranza di vita, gli effetti della prevista riduzione della popolazione italiana in età lavorativa nei prossimi anni, i potenziali effetti destabilizzanti per le casse private che l'art. 117 della Costituzione potrebbe produrre in assenza di una "legge quadro", sono alcune delle numerose variabili che influiscono sugli equilibri previdenziali.

L'analisi ed il monitoraggio di tali variabili hanno portato a sostenere che nel lungo periodo il sistema reddituale ereditato dallo Stato non regga e che occorra anzi avere una maggiore correlazione fra versamenti contributivi effettuati e trattamento pensionistico riconosciuto.

Questo per non scaricare su generazioni future l'onere di riequilibrare un sistema ereditato, configurato in disequilibrio strutturale, se analizzato sul lungo periodo e con le attuali consistenze quali/quantitative.

Circa tre anni fa, in questa prospettiva, è stato comunque affrontato il connesso problema di come mantenere le promesse previdenziali ereditate dal passato traghettando l'Ente verso un nuovo sistema, da costruire, che garantisca equilibrio e stabilità.

Parallelamente si è cercato di migliorare il rapporto con la politica pretendendo una sempre maggiore attenzione. Il problema non è, infatti, circoscritto ai soli Dottori Commercialisti od ai professionisti; la sostenibilità dei sistemi previdenziali è un problema generale dell'intera collettività: la sicurezza sociale è un bene pubblico e la politica deve curare il bene collettivo anche esaminando talune preventive esigenze e richieste delle casse private.

Ci sono numerosi esempi di evoluzioni non proprio virtuose, fra cui alcuni fondi di previdenza sostitutivi non autosufficienti costretti a confluire nell'INPS, o, recentemente, addirittura l'Istituto di Previdenza dei Dirigenti, tornato anch'esso all'INPS, per insostenibilità della gestione.

Si è quindi elaborato un nuovo sistema, costituito dal "progetto di riforma", approvato poi dall'Assemblea dei Delegati di fine novembre 2003, nella reda-

zione del quale si è voluto introdurre un valore che travalica l'etica, il rapporto intergenerazionale e la legittimità costituzionale: il valore della giustizia previdenziale coniugata con l'equità.

Abbiamo ragionato sulla necessità di passare, con il criterio del *pro-rata*, da un regime retributivo ad uno contributivo finanziato a ripartizione.

Con riguardo alla sostenibilità finanziaria del maturato nel contesto del vigente sistema retributivo, fatti i dovuti studi attuariali, ed anche una precisa analisi per flussi della situazione della nostra cassa, la riforma introduce alcune "misure" d'intervento quali:

- innalzamento del contributo integrativo dal 2 al 4%;
- innalzamento dell'età pensionabile e degli anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia;
- innalzamento dell'età pensionabile e degli anni di contribuzione necessari per la pensione di anzianità;
- pensione di anzianità compatibile con l'iscrizione all'albo ma con obbligo di versamento dei contributi;
- modalità di perequazione dei trattamenti pensionistici a partire dall'erogazione della pensione;
- elevazione del periodo di riferimento per il calcolo della media reddituale;
- contributo di solidarietà sulle pensioni.

Con riferimento invece alle linee guida del nuovo sistema di calcolo delle pensioni, la riforma prevede:

- un sistema contributivo con finanziamento a ripartizione;
- una aliquota contributiva soggettiva variabile da un minimo ad un massimo con applicazione sull'intero reddito professionale;
- la determinazione del rendimento dei contributi utili per il calcolo della

pensione con ipotesi di minimo garantito;

- solidarietà.

Con decorrenza 1° gennaio 2004, la Cassa erogherà quindi, sino all'uscita dell'ultimo iscritto entro il 2003, due ratei di pensione: uno per le annualità maturate sino al 31 dicembre 2003 con il vecchio metodo retributivo opportunamente corretto, ed uno per le annualità maturate dal 1° gennaio 2004 con il nuovo metodo contributivo a ripartizione.

Certo è che la previdenza è fatta di variabili e che le stesse andranno costantemente monitorate. All'uopo sono state inserite verifiche da espletare con cadenza biennale. Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Delegati, con questa riforma ritengono di aver creato, nel rispetto della giustizia previdenziale e dell'equità, un sistema sostenibile, sicuramente non definitivo ma facilmente adeguabile, periodicamente, alle nascenti esigenze di equilibrio insite nell'evoluzione delle variabili.

Se si vogliono infine analizzare nel dettaglio, le più significative modifiche introdotte, che ora sono in attesa dell'approvazione dei Ministeri competenti, si constata la presenza di un:

- innalzamento del contributo integrativo dal 2 al 4%: con effetto dal 1° gennaio 2005 la percentuale da applicare sul volume d'affari IVA prodotta dal 2005, passa dal 2 al 4%;

- innalzamento dell'età pensionabile e degli anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia: i nuovi requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia sono i seguenti:

- 1) 66 anni di età e 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione per coloro ai quali, al 31 dicembre 2003, mancano da 1 anno e un giorno a 3 anni al compimento dei 65 anni di età;
- 2) 67 anni di età e 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione per coloro ai quali, al 31 dicembre 2003, mancano da 3 anni e un giorno a 5 anni al compimento dei 65 anni di età;
- 3) 68 anni di età e 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione per coloro ai quali, al 31 dicembre 2003, mancano oltre 5 anni al compimento dei 65 anni di età;
- 4) restano fermi per tutti i maggiori requisiti: 70 anni di età e 25 anni di età di effettiva iscrizione e contribuzione.

Per gli iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alla pensione unica contributiva sono i seguenti:

- 1) minimo 62 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione;

- innalzamento dell'età pensionabile e

degli anni di contribuzione necessari per la pensione di anzianità: i requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia anticipata sono i seguenti:

- 1) 58 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione fino al 31 dicembre 2004;
- 2) 61 anni di età e 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione dal 2005;
- 3) senza limite di età per 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- 4) la pensione di vecchiaia anticipata sostituisce la pensione di anzianità;
- 5) la pensione di anzianità maturata e/o già riconosciuta entro il 31 dicembre 2003 e la pensione di vecchiaia anticipata sono compatibili con l'iscrizione in qualsiasi albo professionale ed elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

Pertanto dal 1° gennaio 2004 è superato l'obbligo di cancellazione dall'Albo dei Dottori Commercialisti.

- Modalità di perequazione dei trattamenti pensionistici a partire dall'erogazione della pensione: le prestazioni previdenziali e i contributi sono rivalutati in base all'art. 16 della L. 29 gennaio 1986, n. 21.

La percentuale di rivalutazione ISTAT sulle pensioni è ridotta:

- 1) al 90% per le pensioni di importo compreso tra € 24.538,99 e € 40.898,30;
- 2) al 75% per le pensioni di importo superiore ad € 40.898,30.

- Elevazione del periodo di riferimento per il calcolo della media reddituale: per quanto attiene al rateo di pensione relativo alle annualità maturate sino al 31 dicembre 2003 (sistema retributivo), si precisa che lo stesso si calcola in applicazione della normativa vigente in materia sulla base della media dei redditi dichiarati fino al 31 dicembre 2003, rivalutati fino al pensionamento in base all'ISTAT.

Il periodo di riferimento per il calcolo della media è determinato in base all'anno di pensionamento considerando un numero di annualità crescente (indietro nel tempo dal 2003) da 15 nel 2004, 18 nel 2005, 20 nel 2006, 22 nel 2007, 24 nel 2008, 25 nel 2009.

La media è calcolata considerando tutti i redditi dichiarati nel periodo di riferimento, i redditi convenzionali per il periodo precedente il 1987 ed eventuali redditi derivanti da ricongiunzione.

- Contributo di solidarietà sulle pensioni: sulle pensioni con maturazione requisiti dal 1° gennaio 2005 corrisposte dalla Cassa è applicato, per un periodo di 5 anni (rimborsabili per un massimo di 3 ulteriori quinquenni) un contributo di solidarietà sugli scaglioni di quote di pensione calcolate

con il metodo retributivo:

- 0% fino a € 10.629,84;
- 2% da € 10.629,85 a € 21.259,68;
- 3% da € 21.259,69 a € 42.519,36;
- 4% da € 42.519,37 a € 63.779,04;
- 5% oltre € 63.779,04.

Sulle pensioni con maturazione requisiti fino al 31 dicembre 2004 corrisposte dalla Cassa è applicato per un periodo di 5 anni (rinnovabile per un periodo massimo di 3 ulteriori quinquenni) un contributo di solidarietà sugli scaglioni di quote di pensione calcolate con il metodo retributivo:

- 0% fino a € 10.629,84;
- 4% da € 10.629,85 a € 21.259,68;
- 5% da € 21.259,69 a € 42.519,36;
- 6% da € 42.519,37 a € 63.779,04;
- 7% oltre € 63.779,04.

I limiti indicati, rivalutati annualmente ai sensi dell'art. 16 della L. 29 gennaio 1986, n. 21, devono essere ponderati in base al rapporto tra l'anzianità maturata con il sistema retributivo e l'anzianità complessiva.

- Con riferimento alle linee guida del nuovo sistema contributivo finanziato a ripartizione (per le annualità dal 1° gennaio 2004): il rateo di pensione calcolato con il nuovo sistema si calcola applicando il coefficiente di trasformazione previsto in base all'età anagrafica dell'iscritto al momento del pensionamento, al montante dei contributi soggettivi dovuti, versati e riconosciuti tenendo conto anche delle eventuali differenze tra aliquota di computo ed aliquota di finanziamento, capitalizzato al 31 dicembre dell'anno successivo a ciascun versamento; per il primo quinquennio in base alla variazione media del PIL e per i periodi successivi, alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti, con un minimo garantito pari all'1,5% ed un massimo pari alla corrispondente variazione media del PIL.

- Contributo soggettivo: il contributo soggettivo è dovuto sulla base della applicazione di un'aliquota variabile dall'8 al 15% sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari, nell'anno 2004, ad € 140.000,00 da rivalutare annualmente. Per il primo anno di applicazione del nuovo Regolamento l'aliquota è fissa all'8%.

Le disposizioni di cui al nuovo Regolamento si applicano con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2004, successivamente all'approvazione ministeriale.

Va sottolineato che l'approvazione ministeriale, presumibilmente attesa nel corso dei primi mesi del corrente 2004, daranno effetto alla riforma con decorrenza primo gennaio di questo esercizio.

IVA E ATTIVITÀ ILLECITE NELL'ESPERIENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

A CURA DI MARIO SANTORO – FUNZIONARIO UFFICIO FISCALITÀ

DALLA DIREZIONE REGIONALE

Nel nostro contesto nazionale, il tema della tassabilità ai fini dell'IVA delle attività illecite – intendendosi in questa sede per attività illecite quelle attività svolte in contrasto con norme imperative, ma pur sempre caratterizzate dalla effettiva immissione in consumo di beni e servizi – non ha fino ad ora formato oggetto di particolari riflessioni attente a cogliere le peculiarità che il “commercio” illecito di beni e servizi pone all'interno di un sistema di imposizione indiretta sui consumi.

Anche il quadro giurisprudenziale risulta connotato da una consapevolezza non sempre adeguata rispetto alle specificità del tema.

Se si scorre la giurisprudenza (soprattutto di merito), risulta abbastanza evidente che gli iter argomentativi delle decisioni spesso si risolvono in un utilizzo, anche in ambito IVA, degli apparati concettuali tradizionalmente adoperati per affrontare il tema della tassazione dell'illecito ai fini reddituali.

Così, quantomeno fino all'emersione a livello normativo del principio sulla tassabilità ai fini del reddito dei proventi illeciti, emersione realizzata dall'art. 14, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, non era raro imbattersi in decisioni che, ai fini dell'IVA, si pronunciavano *tout court* per l'intassabilità, in ciò facendo diretta applicazione di quelle dottrine pangiridiche comunque contrarie ad attrarre i proventi da illecito nell'ambito del fiscalmente rilevante.

Lo stato ancora a tratti episodico che caratterizza l'esperienza nazionale, rende utile, in questa fase di primo approccio, una riproposizione del modo in cui le problematiche indotte dalla tassazione delle attività illecite sono state affrontate dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell'ambito della sua attività d'interpretazione in via pregiudiziale delle disposizioni contenute nella Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (da ora, VI Direttiva).

Il percorso della Corte di Giustizia è

stato senza dubbio sollecitato dalle variegate realtà (non solo di tipo ordinamentale) presenti negli Stati membri ed ha iniziato a prendere corpo nel corso degli anni '80.

Nella Causa 294/82 la Corte era stata chiamata a decidere se, ai sensi dell'art. 2, n. 2 della VI Direttiva, l'importazione illegale di stupefacenti dovesse essere considerata operazione imponibile ai fini dell'IVA.

La Corte innanzitutto chiariva che la questione rientrava nel campo d'applicazione della VI Direttiva, e quindi cristallizzava sul punto i propri poteri d'interpretazione in via pregiudiziale, escludendo la possibilità per gli Stati membri di provvedere ognuno per proprio conto.

A giudizio della Corte una diversa interpretazione avrebbe comportato una lesione dello scopo primario della Direttiva individuabile nell'esigenza di garantire la più ampia armonizzazione in fatto d'imponibile.

Nel merito, nel richiamare i propri precedenti (Sent. C - 240/81) resi con riguardo all'impossibilità di applicare dazi doganali all'importazione illegale di stupefacenti, la Corte sottolineava lo stretto collegamento esistente tra l'IVA all'importazione e i dazi doganali in punto di fatto generatore ed esigibilità dell'imposta.

La Corte quindi decideva come anche per l'IVA non fosse ipotizzabile una tassazione di beni assolutamente estranei al circuito economico e commerciale della Comunità, e cioè di beni il cui commercio è in modo assoluto vietato in tutti gli Stati membri in ragione delle caratteristiche intrinseche dei beni stessi.

L'impostazione della Corte meglio si precisava nelle Sentenze C - 269/86 e C - 289/86, entrambe aventi ad oggetto il problema della tassazione del commercio di stupefacenti all'interno di uno Stato membro.

Particolarmente illuminante, ai fini della comprensione del complessivo iter seguito dalla Corte, si rivela la Sentenza C - 289/86.

Le questioni pregiudiziali demandate alla Corte erano state sollevate davanti a un giudice olandese, il quale, a sua volta, era stato chiamato a giudicare

della legittimità dell'operato dell'Amministrazione tributaria dei Paesi Bassi che aveva assoggettato ad IVA le vendite di droghe leggere imputabili ad una associazione culturale nella sua veste di gestore di un centro giovanile.

A questo punto va ricordato che in Olanda la vendita e la distribuzione di droghe leggere sono comunque considerate reato.

Tuttavia, le direttive dei pubblici ministeri olandesi in materia di indagini penali relative ai reati connessi al commercio di stupefacenti fanno sì che la polizia debba deferire al pubblico ministero il piccolo spacciatore soltanto nei casi in cui questi agisca in modo ostentato e provocatorio.

In altri termini, mentre la condotta è vietata ed anche il piccolo spaccio di droghe leggere in astratto costituisce reato ai sensi della *Opiumwet* (legge sugli stupefacenti), di fatto vige una sorta di desuetudine della norma penale indotta dalle scelte degli inquirenti.

Fatto questo inciso, così possono essere sintetizzate le due principali questioni pregiudiziali all'epoca sottoposte alla Corte: 1) Se anche le cessioni interne a titolo oneroso di stupefacenti, al pari delle importazioni, dovessero essere considerate non tassabili a causa dell'assoluta estraneità dei beni dal circuito economico e commerciale della Comunità; 2) Se l'assoluta estraneità dei beni dal circuito economico e commerciale dovesse ritenersi sussistente anche nei casi in cui, pur sussistendo divieti di commercializzazione dei beni, divieti presidiati da norme di carattere penale, di fatto fosse riscontrabile una zona di non punibilità tollerata dalle autorità di uno Stato membro.

Tre Governi erano intervenuti nel procedimento sostenendo che la giurisprudenza della Corte in materia di importazioni illegali di stupefacenti non fosse estensibile alle cessioni interne di beni e servizi a carattere illecito.

Ciò sia in considerazione dell'art. 2, n. 1 della VI Direttiva che da sempre ricomprende nel campo d'applicazione dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, senza distinguere tra operazioni lecite e operazioni illecite, sia in rapporto all'art. 4, n. 1 della Direttiva che in

punto di definizione del presupposto soggettivo attrae all'imposta qualsiasi attività economica "indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività".

L'evidente preoccupazione dei Governi risiedeva nel timore che un utilizzo estensivo dei criteri interpretativi adottati dalla Corte in tema di importazioni di stupefacenti avrebbe potuto condurre ad una intassabilità di tutte le attività economiche illecite, con la conseguenza che, a causa del più vantaggioso trattamento fiscale del commercio illecito in generale, si sarebbe compromesso il principio di neutralità dell'IVA in uno dei suoi profili fondamentali.

Rispetto a questi argomenti la Corte faceva presente che se è pur vero che il principio di neutralità dell'IVA non consente in linea generale una distinzione di trattamento tra attività lecite e attività illecite, non è meno vero che i beni e servizi il cui commercio è assolutamente vietato in ragione delle loro caratteristiche intrinseche non possono entrare in concorrenza con altri segmenti leciti del mercato, posto che un mercato lecito di detti beni e servizi è per definizione escluso.

E se non è dato neppure pensare ad un mercato concorrenziale, in questi ambiti non è neanche ipotizzabile una lesione del principio di neutralità.

Quanto al problema relativo alla natura assoluta del divieto di smercio di stupefacenti, la Corte rilevava che tale natura assoluta non viene meno anche quando, in sistemi dove non vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, le scelte delle autorità nazionali possono di fatto far regredire la repressione di determinati reati.

In sostanza, negli orientamenti della Corte, l'estraneità di alcuni beni e servizi dal circuito economico e commerciale dipende dai divieti generalizzati inerenti alla loro negoziazione, e ciò indipendentemente dal fatto che in alcune ipotesi i divieti abbiano natura meramente formale.

Ormai è chiaro che nell'impostazione della Corte il problema della tassazione delle attività illecite è da risolvere all'interno di una logica a "doppio binario".

Da un lato vi sono attività illecite non tassabili relative a beni e servizi la cui introduzione nel circuito economico della Comunità è assolutamente vietata, e si tratta di attività per le quali l'unica risposta degli Stati deve essere affidata a provvedimenti repressivi, dall'altro vi sono attività illecite di tipo per così dire relativo, in quanto i divieti posti al loro esercizio non dipendono dal-

le caratteristiche in sé dei beni e servizi che ne formano oggetto, quanto da esigenze di tutela e temperamento dei diversi interessi pubblici o privati che possono essere lesi da un traffico non conforme.

Gli esiti di questa impostazione sono stati numerosi e può al riguardo essere riportato il caso deciso con la Sentenza C – 3/97.

In questo procedimento la Corte di Giustizia era stata investita da una Corte d'Appello inglese sulla questione pregiudiziale relativa alla tassazione dell'illecita commercializzazione di profumi contraffatti.

Gli stessi imputati del giudizio principale, nel richiamare i precedenti della Corte, avevano fatto presente che dalla loro condotta non sarebbe potuta scaturire alcuna conseguenza fiscalmente rilevante ai fini dell'IVA, non esistendo, all'interno della Comunità, un circuito economico ed un mercato lecito dei profumi contraffatti.

La Corte faceva presente che i divieti inerenti alla commercializzazione di prodotti contraffatti sono da configurare quali divieti condizionati posti a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e non già quali divieti assoluti dettati dalle caratteristiche intrinseche dei prodotti.

Pertanto, l'inosservanza dei divieti e le violazioni dei diritti di proprietà non avrebbero mai potuto essere sufficienti a porre il commercio dei prodotti contraffatti al di fuori della sfera di applicazione della VI Direttiva.

Anzi, in situazioni di questo tipo, la stessa possibile concorrenza che viene a crearsi tra i prodotti contraffatti e quelli del mercato legale, esige, a tutela del principio di neutralità, l'imponibilità ai fini dell'IVA delle attività illecite inerenti alla commercializzazione dei falsi.

La stessa logica ha ispirato la Sentenza C – 158/98 relativa alla tassazione di un'attività collegata ad altra attività assolutamente illecita.

Nel caso di specie si trattava di decidere se la locazione di un'area adibita a spaccio di stupefacenti fosse o meno tassabile ai fini dell'IVA.

Qui la Corte rilevava che l'illiceità riflessa della locazione a titolo di concorso nel reato di spaccio di stupefacenti, non avrebbe mai potuto porre la locazione in sé considerata al di fuori del campo di applicazione dell'imposta, e ciò proprio in ragione del fatto che le locazioni costituiscono prestazioni di servizi ordinariamente incluse nel circuito economico, senza che, ai fini della loro tassazione, possano assumere rilievo gli scopi penalmente illeciti in cui sono in concreto inserite.

Infine, di particolare rilievo è la Sentenza C – 283/95.

In questo caso non soltanto si poneva l'ormai classico problema della tassazione di un'attività che presentava profili di illiceità - si trattava in specifico della tassazione di un'attività di giochi d'azzardo posta in essere senza le prescritte autorizzazioni - ma in più, una volta risolto in senso affermativo l'aspetto relativo alla rilevanza fiscale dell'attività illecita, si trattava di decidere se uno Stato membro che si fosse avvalso, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f, della VI Direttiva, della facoltà di includere i giochi d'azzardo tra le operazioni esenti ai fini dell'IVA, potesse poi negare tale esenzione all'esercizio illecito del gioco d'azzardo non autorizzato.

La Corte, dopo aver ovviamente affermato sulla base dei propri precedenti la rilevanza ai fini dell'IVA dei giochi d'azzardo non autorizzati, escludeva che gli Stati membri potessero discriminare in punto di esenzione tali attività rispetto all'esercizio autorizzato e legale dei giochi d'azzardo.

Questa discriminazione, secondo la Corte, si sarebbe anche qui risolta in una violazione del generale principio di neutralità.

È noto che, l'Agenzia delle Entrate, con circ. min. 9 agosto 1999, n. 176/E, aveva fatto larga applicazione degli enunciati contenuti nella Sentenza C – 283/95, qualificando quale attività esente, ai sensi dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, anche l'attività odontoiatrica abusivamente svolta dagli odontotecnici.

È altrettanto noto che tale orientamento è stato abbandonato con la circ. min. 2 ottobre 2002, n. 76/E emanata a seguito di decisioni della Corte di Cassazione di segno completamente avverso.

La Suprema Corte (tra le tante, si veda la Sentenza n. 5894 del 23 aprile 2001) ha infatti stabilito che il principio enunciato dalla Corte di Giustizia nella Sentenza C – 283/95 non è suscettibile di applicazione estensiva, ed in particolare non può essere esteso alle ipotesi di esenzione individuate dal legislatore attraverso una precisa ed esclusiva descrizione dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività.

Per restare al caso specifico, il giudice di legittimità ha ritenuto che lo svolgimento abusivo di un'attività a carattere sanitario, sotto un profilo strettamente giuridico, e non già d'ordine materiale, depriva le prestazioni poste in essere proprio di quella natura sanitaria che costituisce un requisito essenziale per l'applicazione dell'esenzione.

LE RISPOSTE DELLA DIREZIONE REGIONALE AI QUESITI

Oggetto: la tassazione dei decreti ingiuntivi di condanna per operazioni di finanziamento effettuate da istituti di credito.

Un Ufficio ha chiesto chiarimenti in merito alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, dei decreti ingiuntivi di condanna relativi ad operazioni di finanziamento effettuate da istituti di credito.

Nel caso portato all'attenzione di questa Direzione, oggetto della condanna è il pagamento del "saldo debitore" inerente ad un contratto di mutuo fondiario con iscrizione ipotecaria.

I professionisti che seguono la registrazione di tali provvedimenti chiedono frequentemente l'applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell'articolo 8, nota II, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86, ove si legge che gli atti di cui al comma 1, lettera *b*, dello stesso articolo (atti dell'Autorità Giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme), non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40, Testo Unico. Per contro, secondo un'interpretazione che sembra molto diffusa a livello degli uffici operativi, la fattispecie in esame sarebbe invece riconducibile all'articolo 8, comma 1, lettera *b*, con conseguente applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%.

Prima di esaminare la normativa specifica, è necessario chiarire che *le operazioni di finanziamento rientrano nel campo impositivo dell'IVA*, seppure in esenzione, ai sensi dell'articolo 10, n. 1, D.P.R. 633/72.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, nella risoluzione n. 61 del 28 febbraio 2002, ha precisato che l'articolo 10, n. 1, D.P.R. 633/72 è norma che "assume valenza oggettiva e si applica a tutte le operazioni di credito e finanziamento a prescindere dal soggetto che le effettua".

Alla luce di tale premessa deve essere letta la normativa speciale contenuta nell'articolo 15, D.P.R. 601/73.

Esso prevede, al primo comma, che le "operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione (...omissis) effettuate da aziende ed istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative".

Il successivo comma 2 recita poi che "in deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario".

A parere di questa Direzione l'articolo 15, D.P.R. 601/73, lungi dall'escludere le operazioni ivi indicate dall'ambito di applicazione dell'IVA, stabilisce per esse solo una disciplina agevolativa sotto il profilo dell'imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale.

Conseguentemente, se le predette operazioni sono inserite nel contesto di

un atto giudiziario portato alla registrazione, esclusa l'esenzione, per esplicita previsione del citato articolo 15, secondo comma, resterà applicabile l'imposta fissa di registro, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*, Tariffa, D.P.R. 131/86.

Infatti, il *regime ordinario*, cui fa riferimento l'ultimo capoverso dell'articolo 15, non può che essere costituito da tutte le norme in materia di imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale, contenute nelle relative leggi.

Vi rientrano, pertanto, anche l'articolo 40, D.P.R. 131/86, che prevede in via generale il fondamentale principio dell'alternatività IVA-registro, e l'articolo 8, nota II, Tariffa, parte prima dello stesso testo unico, che ne è un'applicazione specifica.

L'articolo 40, richiamato in tale nota, sancisce con chiarezza la propria applicabilità alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 21, D.P.R. 633/72; tra di esse, le operazioni esenti di cui all'articolo 10 dello stesso decreto.

Ne consegue che i decreti ingiuntivi di condanna relativi ad operazioni di finanziamento rientranti nella previsione di cui all'articolo 15, D.P.R. 601/73, sono riconducibili all'articolo 8, nota II, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86; sconteranno, dunque, l'imposta di registro in misura fissa.

La prassi amministrativa (oltre alla citata risoluzione n. 61 del 28 febbraio 2002, cfr. circolare n. 214 del 10 settembre 1998) e la giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza Cassazione n. 3572 del 7 aprile 1998) confermano tali conclusioni.

GLI ONORARI TARIFFARI DEL MODIFICATO COLLEGIO SINDACALE E DEL NUOVO REVISORE CONTABILE

A CURA DI GIORGIO DELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

A) Le modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

Il nuovo diritto societario ha regolato in modo notevolmente diverso l'istituto del collegio sindacale ed ha creato il nuovo istituto del revisore contabile.

Le nuove norme regolano diversamente le S.r.l. e le S.p.A. come qui sotto sintetizzato:

S.r.l.

L'art. 2477 c.c. prevede:

- 1) la nomina facoltativa del collegio sindacale o, in alternativa, di un revisore contabile, con indicazione della loro competenza e dei loro poteri.
- 2) La nomina obbligatoria del collegio sindacale:

- quando il capitale sociale sia di almeno 120.000 euro;
- quando, per due esercizi consecutivi, la società abbia superati due dei seguenti limiti (art. 2435 bis c.c.):
 - totale attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
 - ricavi delle vendite e delle pre-

- stazioni: 6.250.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: unità 50.

In tale ipotesi le mansioni del revisore contabile sono assunte dal collegio sindacale che, però, deve essere formato da soli revisori contabili, iscritti nell'apposito registro, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

S.p.A.

1) L'art. 2397 c.c. prevede la nomina del collegio sindacale (formato da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti).

Un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; gli altri, se non revisori contabili, devono essere scelti in albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, ovvero fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

2) L'art. 2409 bis c.c. prevede la nomina, oltre che del collegio sindacale, anche di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nelle società quotate il revisore contabile può essere rappresentato soltanto da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

3) Lo statuto delle società che non

fanno ricorso al capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal solo collegio sindacale; in tale caso però il collegio sindacale deve essere formato da soli revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

B) Varie situazioni di controllo legale

In base a quanto sopra indicato si possono in concreto avere le seguenti diverse situazioni:

- 1) Esistenza del solo collegio sindacale facoltativo nelle S.r.l.;
- 2) esistenza – in alternativa – del solo revisore contabile facoltativo nelle S.r.l.;
- 3) esistenza del solo collegio sindacale obbligatorio nelle S.r.l..

In tal caso l'attività del revisore contabile è svolta dal collegio sindacale che deve essere formato completamente da revisori contabili iscritti nell'apposito albo;

- 4) esistenza sia del collegio sindacale che del revisore contabile nelle S.p.A.;
- 5) esistenza del solo collegio sindacale nelle S.p.A., se previsto nello statuto, limitatamente alle ipotesi indicate dall'art. 2409 bis, terzo comma, del c.c. (società non tenute al consolidato e non operanti nel mercato del capitale di rischio).

In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito per l'intero da revisori contabili iscritti nell'apposito Albo.

C) L'applicazione dell'attuale Tariffa Professionale alle varie fattispecie (collegio sindacale e revisore contabile)

Si premette che l'applicazione della tariffa a tali fattispecie coinvolge i seguenti articoli:

- l'art. 37, secondo, terzo e quarto comma, per il collegio sindacale e riguarda:
 - le verifiche contabili (lett. a)
 - le verifiche di bilancio (lett. b)
 - le partecipazioni a riunioni (lett. c)
- l'art. 32 della T.P. per il revisore contabile

Partendo da tali suddivisioni sono state predisposte le tabelle sottostanti delle attività che erano svolte prima della riforma e quelle che saranno svolte dopo la riforma dal collegio sindacale, indicando la parte della tariffa applicabile, secondo e terzo comma, e la tabella riguardante il revisore contabile (usando gli stessi criteri della tabella del collegio sindacale, per ragioni di raffronto, anche se, per tale ultima attività, è applicabile l'art. 32 della T.P., come verrà indicato in seguito).

Qui sotto trascriviamo tale tabella, facendo presente che la tariffa dei ragionieri riguardo all'art. 37, presenta i vari commi, in ordine diverso:

Funzioni del collegio sindacale ante riforma diritto societario	Funzione del collegio sindacale post riforma diritto societario
<p>Art. 37 Tariffa professionale Dottori Commercialisti e Ragionieri – Onorari per:</p> <p>a) Espletamento delle verifiche trimestrali</p> <p>Art. 2403 c.c. – Doveri del collegio sindacale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421. 	<p>Art. 37 Tariffa professionale Dottori Commercialisti e Ragionieri – Onorari per:</p> <p>a) Espletamento delle verifiche ogni 90 giorni</p> <p>Art. 2403, primo comma, c.c. – Doveri del collegio sindacale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. <p>Art. 2403-bis c.c. – Poteri del collegio sindacale</p> <ul style="list-style-type: none"> - I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio sindacale può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro dei verbali dei sindaci di cui all'art. 2421, primo comma, n. 5.

Art. 2404 c.c. – Riunioni e deliberazioni del collegio sindacale

- Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza un giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio sindacale decade dall'ufficio. Delle riunioni il collegio sindacale deve redigere processo verbale da trascrivere nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.

b) Controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci

Art. 2403, primo comma, c.c. – Doveri del collegio sindacale

- Il collegio sindacale deve accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del c.c. per la valutazione del patrimonio sociale.

Art. 2426, primo comma, punti 5) e 6) c.c. – Criteri di valutazione (iscrizione costi di impianto e avviamento)

Art. 2429, secondo comma c.c. – Relazioni dei sindaci

- Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui al quarto comma dell'art. 2423 c.c.

c) Partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea – escluse riunioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio – e del comitato esecutivo, nonché partecipazione a riunioni del collegio sindacale finalizzate al controllo di operazioni straordinarie, all'esame di denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. o comunque richieste da un componente dell'organo amministrativo.

Art. 2405 c.c. – Intervento alle adunanze consiglio di amministrazione e assemblee

- I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. Se non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, decadono dall'ufficio.

Art. 2406 c.c. – Omissioni degli amministratori

- Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge nel caso di omissione degli amministratori.

Art. 2408 c.c. – Denuncia al collegio sindacale

- Ogni socio può denunciare al collegio sindacale i fatti che ritiene censurabili; questi deve tenerne conto nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo e deve presentare

Art. 2404 c.c. – Riunioni e deliberazioni del collegio sindacale

- Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, anche con mezzi telematici. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio sindacale decade dall'ufficio. Delle riunioni il collegio sindacale deve redigere processo verbale da trascrivere nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 e sottoscritto dagli intervenuti.

b) Controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci.

Art. 2426, primo comma, punti 5) e 6) c.c. – Criteri di valutazione (iscrizione costi di impianto e avviamento)

Art. 2429, secondo comma c.c. – Relazione dei sindaci

- Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui al quarto comma dell'art. 2423 c.c.

Art. 2476, ottavo comma, c.c. – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (responsabilità dei sindaci)

c) Partecipazioni a riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea – escluse riunioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio – e del comitato esecutivo, nonché partecipazione a riunioni del collegio sindacale finalizzate al controllo di operazioni straordinarie, all'esame di denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. o comunque richieste da un componente dell'organo amministrativo.

Art. 2405 c.c. – Intervento alle adunanze consiglio di amministrazione e assemblee

- I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo. Se non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione, o del comitato esecutivo, senza giustificato motivo, decadono dall'ufficio.

Art. 2406 c.c. – Omissioni degli amministratori

- Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo degli amministratori. Il collegio sindacale deve altresì convocare l'assemblea in caso ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Art. 2408 c.c. – Denuncia al collegio sindacale

- Ogni socio può denunciare al collegio sindacale i fatti che ritiene censurabili; questi deve tenerne conto nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo del capitale, o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale



XLADC





5° Trofeo di Sci della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Reduci dai trionfi ottenuti al Trofeo Nazionale di Sci svoltosi a fine gennaio a Cortina d'Ampezzo (Ordine di Bologna 1° classificato per il secondo anno consecutivo), il gruppo degli "sciatori commercialisti" si è ritrovato per il classico appuntamento sulle montagne di casa del Corno alle Scale svoltosi il 1° marzo scorso.

Secondo un principio ormai consolidato dell'"alternanza" (un anno col sole l'altro con la bufera), la manifestazione appena conclusasi si è svolta sotto la "classica" nevicata da Corno. Nonostante le condizioni avverse avessero indotto alcuni iscritti a non affrontare la difficile strada che porta dal fondovalle alla località appenninica, in molti, alcuni dei quali già presenti dalla serata precedente, avevano intra-

preso il viaggio con vero spirito sportivo.

Durante il ritrovo al rifugio delle Rocce per la consegna degli ultimi pettorali e le indicazioni ai nuovi arrivati, era un via vai di colleghi e loro familiari infreddoliti che, confrontandosi fra loro, si chiedevano se la gara avrebbe potuto avere inizio.

Dopo alcune ricognizioni, con qualche fuori programma dei più audaci che sfruttando l'abbondante



La premiazione - Al presidente Tomassoli la coppa della vittoria



In azione al passaggio di una porta del percorso

nevicata ne hanno approfittato per fare entusiasmanti fuoripista in "fresca", nel briefing delle ore 11 si è deciso di partire.

Dapprima facendo una ricognizione tutti assieme del percorso di gara, lisciando e battendo la neve tra le porte, quasi a rievocare un rituale da altri tempi. Così, anche i più indecisi, potevano rendersi effettivamente conto dello stato della neve.

Poi finalmente alle ore 11.45 prendeva il via il primo concorrente e, uno dopo l'altro, si sono buttati giù dal percorso cercando di arrivare nel minor tempo possibile al traguardo,

dove tra gli irriducibili spettatori sotto la fitta nevicata era presente anche il nostro presidente Tomassoli.

Superato lo scoglio di calarsi una prima volta, molti dei partenti hanno voluto cimentarsi nella seconda *manche*, sperando di poter migliorare il risultato ottenuto nella prima.

Finita la gara tutti, come al solito, a Ca' Gabrielli dove il mitico gestore Alessandro ha deliziato il gruppo con alcune delle sue specialità culinarie. Al termine, visionate le foto (quest'anno per l'occasione era stato chiamato un fotografo vero), si è dato inizio alle premiazioni degli atleti vincitori delle varie categorie, degli studi e degli ordini partecipanti. Quest'anno era presente anche l'Ordine di Belluno, che aveva organizzato poche settimane prima il nazionale di Cortina.

Al termine, sempre – o quasi – con il livello alcolico nei limiti di legge, la comitiva ha preso la strada di casa, fra non poche difficoltà, vista la nevicata che ormai ininterrottamente imperversava da 48 ore.

Cesare Mattei,
Responsabile gruppo sportivo settore sci



Al cancelletto di partenza



(Graduatorie e foto sul sito della Fondazione in www.dottcomm.bo.it)

Una vela spagnola per dimenticare la grigia Milano

Da qualche mese è in pensione ma a smettere di lavorare non ci pensa neppure. Tuttavia una promessa se l'è fatta: a 79 anni, addio studio. "Come si fa ad andare da un commercialista che ha 80 anni? No, a quel punto basta, è ora di smettere, sempre che non abbia deciso di farlo prima; spero di accorgermi quando è il momento". Per ora, Giuseppe Verna, 65 anni portati con grande eleganza – la figura slanciata, il volto dal profilo elegante – lavora non meno di 12 ore al giorno nel suo studio milanese di Corso Italia ma i dottori commercialisti di Bologna lo conoscono per la sua costante partecipazione ai corsi di formazione della categoria. Conoscono la sua esperienza in fatto di principi contabili, apprezzano la sua capacità di coniugare l'economia con il diritto, ma non sanno di avere di fronte un romano felicemente trapiantato a Milano, un professionista che amerebbe aprire un ristorante, un appassionato del mare e della vela, che lascia sul suo volto il colore del sole di Palma di Maiorca, dove ora tiene la sua barca a vela. Un professionista che trascorre i fine settimana liberi dal lavoro nella sua villetta di Mentone, che preferisce il treno alla macchina per la semplicissima ragione che in treno si può lavorare. Un nonno, da pochi anni, che a breve avrà un "parco-nipoti" di quattro unità.

È stanco, dopo tre ore di lezione, Giuseppe Verna, ma la sala convegni del convento di San Domenico fa da sfondo tranquillizzante a una chiacchierata che spazia a tutto tondo nella vita di un commercialista che guida – dopo una militanza quasi decennale nel consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti – uno studio in cui prestano la loro attività sei soci e 34 persone in tutto.

Verna ha cominciato la sua carriera di dottore commercialista per merito della filosofia del diritto. Nel senso che il padre, docente di ragioneria all'università di Economia di Perugia, voleva che facesse Legge e gli mise in mano, appunto, il libro di un teorico del diritto. Sfogliate le prime pagine, decise che il tema proprio non faceva per lui. Così lo sbocco verso Economia e Commercio fu naturale. Inizialmente si iscrisse a Roma ma gli studi, altro *dicktat* paterno, li concluse a Perugia. Il militare lo spostò a nord, a Milano, e lì iniziò la sua carriera. "Ho sempre preferito i cognomi delle persone alle sigle; Roma era la città dell'Iri, dell'Eni, della Snam; io preferivo Pirelli, Agnelli, oppure il semplice Brambilla, persone, però, che si giocavano la faccia". Il primo impiego lo portò verso la Svizzera, a Como. Prese servizio una mattina di febbraio, nebbiosa come sa



essere l'aria di quelle zone in inverno. "La c'è la Svizzera", gli dicevano. E lui si domandava perché mai avesse accettato la "deportazione" in quella estrema parte d'Italia. Per qualche mese si occupò di controllo dei conti in una azienda di decalcomanie, poi se ne tornò a Milano alla Bayer fibre tessili. Un giorno lesse un'inserzione di un dottore commercialista che cercava rinforzi: si presentò e venne preso presso lo studio guidato da Stefano Bertorello. Iniziò a occuparsi di normative e gestioni immobiliari e già al primo anno aveva messo in tasca poco meno di un milione. Non male per i primi anni sessanta. Al momento della dichiarazione dei redditi, vigente l'assai tollerante Ige, decise di denunciare un guadagno di

500mila lire. I commercialisti dello studio gli dissero se non fosse impazzito a scrivere cifre così alte; e lui si tolse 100mila lire. Nel 1973 fondò la seconda società in Italia tra professionisti con Vittorio Cesarini e nel 1975 abbandonò lo studio Bertorello. Ma non smise di occuparsi delle questioni che da sempre lo affasciano: procedure concorsuali, contenzioso tributario e pareristica in materia di contabilità, bilancio e societario in genere. Dal 1980, per circa 10 anni, ha rappresentato i commercialisti italiani all'estero sulle problematiche dei principi contabili. Ora in studio con lui lavora anche il figlio Stefano, commercialista, mentre Francesca fa l'avvocato e l'ultimogenita ha deciso di occuparsi di marketing strategico.

Appena ha qualche giorno libero, e comunque non meno di 5 volte l'anno, scappa a Palma di Maiorca sulla sua "barchetta", come la chiama lui, per qualche fine settimana oppure per i classici venti giorni in agosto; porta sempre con sé il lavoro anche quando si rifugia a Mentone, per passare qualche giorno di tranquillità al mare quasi di casa. Ormai Roma è solo la città in cui è nato e si è accorto di essere diventato milanese un pomeriggio tiepido di ottobre, quando poteva restare a Roma (dove all'epoca aveva lo studio) e vedere i suoi vecchi amici, ma decise di riprendere l'aereo e raggiungere la sua famiglia, la sua casa; in fondo la sua Milano. Di Roma gli è rimasto solo il tifo per i giallorossi e il ricordo di un cielo azzurro e contrastato, diverso dall'uniforme Milano: "all'inizio prendevo sempre l'ombrello, poi mi resi conto che sopra il Duomo il cielo è grigio anche se non piove". Ama i paesi latini, dove non si sente diverso dagli altri che girano per strada; gli piace anche molto l'Argentina e di tanto in tanto fa capolino l'idea di ritirarsi oltreoceano. "Ma alla fine resterò più vicino a casa; io amo l'Italia e abiterò in una cittadina di mare". Ma non cercatelo prima dei 79 anni, fino ad allora sarà il dottor Verna.

Fra' Galgaro



LADC

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti

Anno X n.2 marzo/aprile 2004

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile

Dott.ssa Francesca Buscaroli

In redazione

Dott.ssa Vincenza Bellettini

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Elena Melandri

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:

Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Bologna

via Farini, 14

40124 Bologna

tel. 051 220392

fax 051 238204

Realizzazione grafica

e stampa:

litografia sab

via Ca' Ricchi, 1

40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

tel. 051 461356

fax 051 460269

le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Art. 2343, terzo comma c.c. – Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

- Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni ecc.

Art. 2433-bis, quinto e sesto comma c.c. – Acconti sui dividendi

- Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione...
- Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale.

Art. 2446, primo comma c.c. – Riduzione del capitale per perdite

- Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite...
La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata...

Art. 2449, sesto comma c.c. – Effetti dello scioglimento

- Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del Tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci, accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea.

Art. 2450, terzo comma c.c. – Nomina e revoca dei liquidatori

- Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto del presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

Art. 2451 c.c. – Organi sociali durante la liquidazione

- Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione in quanto compatibili con questa.

di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo e deve presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.

Art. 2409, settimo comma c.c. – Denuncia al Tribunale

- I provvedimenti previsti dall'art. 2409 (denuncia al Tribunale) possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione ecc..

Art. 2409-quater, primo e terzo comma c.c. – Conferimento e revoca dell'incarico (per il controllo contabile)

- Salvo quanto disposto dal n. 11 del secondo comma dell'art. 2328, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale...
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 2441, sesto comma c.c. - Opzione

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.

Art. 2446, primo comma c.c. – Riduzione del capitale per perdite

- Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea...

Art. 2447 novies, primo comma c.c., Rendiconto finale (relazione sindaci)

Art. 2485, secondo comma c.c. – Obblighi degli amministratori

- Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'art. 2484.

Art. 2487, secondo comma c.c. – Nomina e revoca dei liquidatori – criteri di svolgimento della liquidazione

- Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il Tribunale vi provvede su istanza dei singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci...

Art. 2488 c.c. – Organi sociali

- Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 2453, secondo comma c.c. – Bilancio finale di liquidazione

- Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Art. 2492, secondo comma c.c. – Bilancio finale di liquidazione

- Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Art. 2409 ter, primo comma, lett. a), c.c. – Funzioni di controllo contabile

La norma prevede la nomina del revisore contabile (revisore contabile e società di revisione) che devono procedere alla verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

Tale attività deve risultare in apposita relazione da trascriversi su apposito libro (art. 2421, terzo comma), (lett. a) dell'art. 37 della T.P.).

Il revisore contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Art. 2409 septies c.c.– Scambio di informazioni

Il collegio sindacale ed il revisore contabile (o la società di revisione), devono procedere a scambi tempestivi di informazione, rilevanti per l'espletamento dei loro compiti (lett. a) dell'art. 37 della T.P.).

Art. 2409- ter, primo comma, lett. b) e c) c.c.- Controllo di bilancio

Il revisore e la società di revisione provvedono (art. 2409 bis c.c.):

- alla verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- a redigere apposite relazioni sul giudizio relativo al bilancio di ciascun esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto (lett. b) dell'art. 37 della T.P.).

D) Applicazione della Tariffa alle situazioni previste al punto B)

D/1) Nei casi B/1) e B/2) la tariffa sarà applicata caso per caso (in accordo tra le parti) essendo libera la determinazione dei compiti assegnati dallo statuto ai due istituti.

D/2) Nel caso previsto al punto B/3), vale la soluzione indicata al punto sub B/5);

D/3) Nel caso previsto al punto B/4) occorre esaminare:

- 1) le modificate competenze del collegio sindacale rispetto alle precedenti; competenze che non sono più di ordine meramente contabile e formale, ma di controllo amministrativo e legale.

Di fatto il collegio sindacale deve svolgere ancora i controlli rientranti sia al secondo comma dell'art. 37 T.P. sia i controlli previsti al terzo comma dell'art. 37 della T.P.

Nel nuovo testo le verifiche innovano completamente la qualità e la quantità dei controlli da effettuare; ciò fa scattare la previsione del settimo comma dell'art. 37 (aumento degli onorari fino al 100%). Si ritiene equo prevedere un au-

mento limitato al 20%. (Tale maggiorazione potrà essere oggetto di più ampia valutazione).

- 2) Le nuove competenze del revisore contabile rientrano invece nella previsione dell'art. 32 della T.P., il quale rimanda all'art. 24 della T.P. che, a sua volta, rimanda alla lett. a), n. 1) e 2) dell'art. 19 della T.P.. Si tratta, in sostanza, di un onorario a tempo da calcolarsi sulle ore (o frazione di ore, effettivamente impiegate). Le relazioni che dovrà effettuare l'unico collegio sindacale per le verifiche effettuate potranno essere distinte, ovvero in un unico contesto, ma suddiviso nelle due nuove fattispecie.

D/4) Nel caso previsto al punto B/5) il collegio sindacale ha diritto di ricevere due onorari:

- 1) uno per l'attività prevista per il collegio sindacale (in tal caso sono applicabili il primo e il secondo comma dell'art. 37, aumentati del 20%);
- 2) uno per l'attività di revisore contabile (in tal caso sono applicabili gli onorari a tempo previsti alla lett. a), n. 1 e 2 dell'art. 19. (Tale onorario potrebbe essere preconcordato).

Occorre precisare, per completezza che, da altro interprete, è stata prevista un'altra soluzione e cioè che – per l'ipotesi D/4) - sia applicabile soltanto l'onorario di cui alle lett. a) e b) dell'art. 37, aumentato del 50%, a norma del settimo comma dell'art. 37 della T.P..

Per tutte le prestazioni sopra indicate sono dovuti inoltre, se di spettanza, gli onorari di cui al quarto comma dell'art. 37 della T.P., i rimborsi spese dell'art. 18, le maggiorazioni dell'art. 23 se ne ricorrono i presupposti, nonché le indennità per assenza dallo studio di cui all'art. 19, primo comma, lett. a). Nulla viene precisato sulla lett. c), quarto comma dell'art. 37 in quanto non risultano innovazioni, ma allargamenti della fattispecie.

* * *

Il presente articolo è stato redatto da un ristretto gruppo di lavoro, composto da alcuni membri della Commissione per l'opinamento delle parcelle appartenenti all'Ordine dei Dottori Commercialisti (Battistini e Delli) e dei ragionieri professionisti (Era), allo scopo di approfondire il delicato problema e di suggerire soluzioni concrete ai Consigli Nazionali dei due Ordini, incaricati di dare istruzioni su tali argomenti.

IL VALORE DEGLI INTANGIBILI AZIENDALI E I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

A CURA DI RENATO SANTINI – PROFESSORE INCARICATO DI FINANZA AZIENDALE PRESSO LA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

D'ATTUALITÀ

1. INTRODUZIONE

La dimensione dell'attivo fisso contabile, rappresentativo il più delle volte delle immobilizzazioni di tipo materiale, risulta sempre meno in grado di spiegare l'entità del valore del capitale economico delle aziende, vuoi per le società quotate, vuoi per quelle non quotate.

Il motivo principale di questo divario sta nella sempre crescente importanza delle immobilizzazioni immateriali (da un lato) e nei limiti imposti alla loro iscrizione nel bilancio d'esercizio (dall'altro). Ci sono poi intangibili che debbono essere iscritti in bilancio (quelli acquisiti), ma in realtà i principali responsabili della creazione del valore (*value drivers*) e dei principali scostamenti dai valori contabili sono quelli generati internamente.

Nonostante la "bolla" della *New Economy* abbia rappresentato un periodo molto particolare nella storia delle valutazioni aziendali, con prezzi assolutamente distanti da qualsiasi logica di valore, sembra indubbio che abbia contribuito ad accelerare la consapevolezza della necessità di un cambio di direzione e di tendenza nella reportistica aziendale.

Le tradizionali informazioni di tipo contabile contenute nel bilancio d'esercizio e nei suoi allegati, nonché tutti quegli opportuni indici che dal bilancio d'esercizio stesso traggono origine (ROI, ROE, indebitamento su patrimonio netto, margine di tesoreria, margine di struttura, ecc.), anche se calcolati con estrema analisi, sono sempre meno in grado di spiegare la dinamica del valore dell'impresa, poiché quest'ultima ha come riferimento le performance future, mentre il bilancio si riferisce inevitabilmente al passato.

Sarà quindi necessario affiancare alle informazioni contabili altre informazioni extra-contabili che pongano anche un certo accento sulla consistenza e sulla valutazione degli intan-

gibili aziendali.

In questo senso, l'introduzione dei Principi Contabili Internazionali e l'adozione del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali (Basilea 2)¹ rappresenteranno una sfida importante per le aziende italiane² e per i loro professionisti.

Tuttavia, poiché il protocollo di Basilea 2 è ancora in fase di definizione³, è possibile al momento descrivere compiutamente solo il passaggio ai principi contabili internazionali.

2. IL PASSAGGIO AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS o IFRS)

Il regolamento CE 1606/2002 del 19 luglio 2002, entrato in vigore il 14 settembre 2002, prevede per gli stati membri le seguenti prescrizioni:

- a partire dal 1° gennaio 2005 ogni società quotata dovrà redigere i propri bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali (art. 4);
- a partire dalla stessa data, gli stati membri potranno consentire o prescrivere anche (art. 5):
 - alle società quotate di redigere conformemente agli IAS anche i propri bilanci civilistici;
 - a tutte le società di redigere conformemente agli IAS i loro bilanci consolidati e/o civilistici

L'art. 25 della L. 31 ottobre 2003, n. 306, che dà attuazione al regolamento CE 1606/2002, ha infine delegato il Governo ad adottare entro fine novembre 2004 uno o più decreti per estendere l'obbligo dell'utilizzo degli IAS ai bilanci d'esercizio e consolidati di:

- tutte le società quotate;
- società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – T.U.F.);
- banche e intermediari finanziari

sottoposti al controllo di Banca d'Italia;

- società ed enti che svolgono attività assicurativa.

Tale legge ha altresì esteso la facoltà di utilizzare gli IAS ai bilanci – consolidati e non – di tutte le imprese, anche non quotate, con la sola eccezione di quelle che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435 bis c.c..

I principi da seguire nell'ambito della prima applicazione degli IAS sono contenuti nel Principio ED1 *First Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting*. Da quanto sopra risulta evidente che per redigere i propri bilanci ufficiali già a partire dal 1° gennaio 2005, le società obbligate (e non) dovranno predisporre già al 31/12/2004 una situazione patrimoniale ad uso interno conformemente agli IAS. Ciò significa che, per l'esercizio 2004, le società obbligate dovranno sostanzialmente predisporre due bilanci: uno ufficiale con i "vecchi" criteri e l'altro "informale" con i principi IAS. Tenendo conto della portata della norma, l'introduzione agli IAS riguarderà in Italia, tra società quotate, controllate di quotate, società ed enti bancari e assicurativi, diverse migliaia di soggetti economici. È inoltre pensabile, e per certi versi anche auspicabile, che l'utilizzo degli IAS possa essere seguito anche da società non quotate, per migliorare il livello di informativa aziendale sull'esterno, soprattutto per i soggetti maggiormente presenti sul mercato internazionale. L'uso degli IAS potrebbe così diventare una sorta di "certificazione di qualità" della reportistica aziendale, un biglietto da visita con un valore marginale superiore rispetto ai bilanci tradizionali. L'utilizzo degli IAS potrebbe dunque divenire opportuno e consigliabile anche per imprese di medio – piccola dimensione, con vocazione internazionale, per migliorare la propria immagine e reputazione.

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato nel 2001 un primo documento sul Nuovo Accordo di Basilea (Basilea 2).

² Le aziende comprese tra 5 e 300 milioni di euro di fatturato sono quelle che maggiormente risentiranno delle modifiche che verranno introdotte dal Nuovo Accordo di Basilea 2. Queste imprese dovranno migliorare sensibilmente la qualità delle informazioni rese note dai loro bilanci, per mantenere lo stesso livello di accesso al credito di oggi.

³ Il Comitato di Basilea ha pubblicato nell'aprile 2003 il terzo documento di consultazione (CP3) sul Nuovo Accordo di Basilea che dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2004 ed introdotto da parte di tutti gli stati membri a partire dalla fine del 2006.

3. IL CONTENUTO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Dove si colloca la differenza fondamentale tra i Principi Contabili Nazionali e Internazionali?

Cambia *in primis* l'utilizzatore: nei principi tradizionali l'utilizzatore è il proprietario e/o il creditore, mentre per quelli internazionali l'utilizzatore è l'investitore, ovvero il mercato finanziario. Di conseguenza, cambia il riferimento principale: il costo storico viene sostituito negli IAS dal *fair value*, che risulta essere il valore potenziale di un'ipotetica vendita o acquisto tra parti libere e non in stato di liquidazione. L'effetto principale è la mancata necessità di ammortizzare il costo storico medesimo, a patto di verificare continuamente che il *fair value* riferito allo stesso cespite non diminuisca. Se tale necessità viene evidenziata occorre svalutare, anche integralmente, il valore.

Il *fair value* dovrebbe essere ben più efficace del costo storico nelle decisioni di tipo economico e finanziario. Poiché il destinatario principale è il mercato finanziario, apparirebbe poco sensato estendere il suo utilizzo a società di piccole dimensioni, magari a proprietà familiare (peraltro Basilea 2 finirà per influenzare anche queste).

È evidente, tuttavia, che il *fair value* non può offrire la medesima affidabilità e neutralità del costo storico: in sostanza, si presta molto più del costo storico a giudizi soggettivi ed arbitrari. Il salto culturale da fare è, quindi, di enorme portata: passare dalla generale affidabilità (*reliability*) alla rilevanza (*relevance*), comporterà, non solo per il nostro paese, un notevole cambio di mentalità, al quale dovremo incominciare a pensare.

Non è intenzione dello scrivente compiere un'analisi esaustiva su tutte le novità che verranno introdotte dagli IAS, né studiare l'impatto che avrà la prima applicazione degli IAS sui bilanci delle imprese. Ci si limiterà a

fornire alcune indicazioni con riferimento agli intangibili aziendali, ovvero il trattamento delle aggregazioni aziendali e delle immobilizzazioni immateriali, tra cui l'avviamento.

3.A. Il trattamento delle aggregazioni aziendali

Il trattamento contabile delle aggregazioni aziendali nel nostro paese dipende, paradossalmente, dalle modalità tecnico-giuridiche prescelte per eseguire l'aggregazione e non dalla sostanza economica dell'operazione. Ciò comporta una ingiusta distorsione nella determinazione dei valori patrimoniali ed economici di riferimento della società risultante dall'aggregazione.

Ipotizziamo, ad esempio, l'acquisizione della totalità o della maggioranza di un'azienda da parte di una società terza. L'operazione può avvenire con modalità diverse, tra le quali:

- acquisto della partecipazione, contro cassa (con o senza successiva fusione con annullamento, anche mediante *Leverage Buy Out*);
- acquisto dell'azienda, o di un ramo di essa, contro cassa;
- conferimento della partecipazione o dell'azienda alla società conferitaria contro azioni della conferitaria stessa;
- scambio o permuta di partecipazioni;
- offerta Pubblica di Scambio (per le società quotate);
- fusione o scissione con concambio (totale o parziale).

Rispetto alla stessa sostanza economica - ovvero l'acquisizione di un determinato business da parte di un determinato soggetto - il trattamento contabile dell'aggregazione aziendale risulta influenzato in maniera primaria da decisioni, spesso di "ottimizzazione" fiscale, che non hanno a che fare con il business stesso, ma che finiscono per essere parte integrante della trattativa. Infatti:

- mediante operazioni "contro cassa"

(acquisto di partecipazione e fusione con annullamento successivo e/o acquisto di azienda) emergono valori basati sul prezzo della compravendita, e gli eventuali maggiori valori tra prezzo pagato e patrimonio netto dell'azienda acquisita vengono iscritti come immobilizzazioni (il più delle volte immateriali, quali marchi o avviamento) e ammortizzati sulla base dei dieci anni fiscalmente consentiti (anche se il termine sarebbe la vita utile⁴). Gli ammortamenti comprimono l'utile dell'esercizio, ma non il *cash flow*;

- mediante operazioni "contro carta" (conferimento, scambio di partecipazioni, OPS, fusione o scissione con concambio) di solito non emergono valori basati su prezzi, in quanto ciò che conta non sono tanto i valori effettivi della transazione, quanto il rapporto di concambio tra valori economici. Gli aumenti di capitale a servizio dell'operazione prescelta vengono di solito emessi al nominale, o comunque in modo da non superare il patrimonio netto consolidato dell'azienda acquisita, minimizzando così l'entità delle differenze di consolidamento nel bilancio consolidato, e conseguentemente i rispettivi ammortamenti. L'utile di bilancio, quindi, non viene influenzato;

- mediante operazioni "miste" tra quelle precedenti, che creano maggiori valori, ma non per l'intera differenza tra prezzo pagato e patrimonio netto dell'azienda acquisita.

Le operazioni "contro cassa" determinano quindi l'emersione di valori correnti basati sul mercato (ovvero dall'effettiva contrattazione tra le parti), mentre quelle "contro carta" presuppongono (il più delle volte) il mantenimento di valori di libro. Di conseguenza, sia dal punto di vista economico, sia patrimoniale, si assisterà ai seguenti fenomeni, a parità di tutti gli altri fattori:

	contro cassa	contro carta
Patrimonio Netto	+ alto	+ basso
Rapporto Debito/Patr. Netto	+ basso	+ alto
Utile	+ basso	+ alto
ROE	+ basso	+ alto

È del tutto evidente che il nostro attuale sistema di *reporting* sulle aggregazioni aziendali risulta difficilmente comprensibile, soprattutto da parte di

investitori e analisti stranieri.

L'adozione dello IAS 22 sulle aggregazioni aziendali consentirà di correggere questa distonia informativa.

Attualmente lo IAS 22 riconosce due tipi di aggregazioni: a) le *acquisitions* (iscritte col metodo del costo); b) le *uniting of interest* (continuazione

⁴ Peraltro, con le disposizioni in materia di bilancio introdotte con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che obbligheranno il redattore del bilancio a seguire criteri civilistici di ammortamento, il termine dei dieci anni dovrebbe restare solo ai fini fiscali.

dei valori di libro). Mentre il primo metodo si applica nelle acquisizioni, il secondo viene utilizzato quando non è possibile identificare chiaramente un soggetto acquirente e/o uno acquisito.

Lo IASB sta concludendo un'importante modifica all'attuale principio IAS 22, al principio sul trattamento dell'avviamento e altri cespiti materiali e immateriali (IAS 36 *impairment of assets*) e a quello sulle immobilizzazioni immateriali (IAS 38 *intangible assets*), considerando l'evidente correlazione degli argomenti trattati da questi tre principi. Le revisioni (divise in due fasi) dovrebbero vedere la luce nel 2005 ed entrare in vigore al più tardi a inizio 2006.

Il motivo della revisione risiede nella decisione da parte del FASB americano di emettere nuovi e diversi principi contabili (SFAS 141 e 142) in materia rispettivamente di *business combinations* e di trattamento delle immobilizzazioni immateriali, che risultano operativi dal 1° luglio 2001.

È quindi molto probabile che il testo dei nuovi IAS in materia di aggregazioni aziendali e di trattamento degli intangibili segua quello già in vigore negli USA. Vediamo in sintesi cosa prevede il sistema americano:

Lo SFAS 141⁵ illustra il trattamento da riservare alle *Business Combinations*. Questo nuovo principio sostanzialmente cancella la possibilità di utilizzare il principio del "pooling of interest" in un'acquisizione, mantenendo soltanto il principio del costo di acquisto. Ciò nasce dalla consapevolezza che nella stragrande maggioranza dei casi c'è sempre una società acquirente ed una acquisita, anche se con modalità tecniche diverse (contro cassa o carta che siano).

Il principio ispiratore è quello del trattamento dei valori al "fair value"⁶, che andrebbe interpretato non tanto come valore corrente di mercato in senso generico, ma come valore che dovrebbe comprendere anche quello derivante dalle sinergie apportate dall'acquirente: ciò che rende quindi ap-

petibile l'operazione in termini di opportunità strategica.

Il mutamento rispetto alle nozioni di *fair value* tradizionale, o di valore corrente o di capitale economico⁷ sarebbe assai profondo. Privilegiando il costo dell'acquisizione, ovvero il prezzo, questo valore non potrà che tenere conto anche della situazione particolare dell'acquirente, e dell'eventuale possibilità di pagare un prezzo più alto per via delle sinergie che si potranno generare dall'aggregazione.

Per la determinazione del *fair value* il principio contabile non detta regole precise, anche se sicuramente i metodi del DCF e dei multipli di mercato saranno i più utilizzati, e esorta la costanza dei criteri nel tempo.

Il principio raccomanda inoltre, al momento dell'acquisizione, di procedere ad una analitica identificazione di tutti gli elementi attivi e passivi acquisiti, comprese le immobilizzazioni immateriali e l'avviamento. Queste immobilizzazioni verranno poi sottoposte all'esame del deperimento (*impairment test*) di cui allo SFAS 142 a livello di ogni singola *reporting unit* (quindi non solo azienda ma anche singole aree di business sottostanti all'azienda, se esistenti).

Un'altra novità risiede nella classificazione delle attività immateriali in due gruppi: quelli a vita definita e quelli a vita indefinita (di solito solo marchi e prodotti affermati). Solo i primi verranno ammortizzati, per la loro vita utile. I secondi non verranno più ammortizzati, ma sottoposti almeno annualmente al test sul deperimento.

L'avviamento (*goodwill*) viene identificato quale differenza tra costo di acquisizione e valore di carico dell'azienda acquisita, determinato attraverso il *fair value*. Si presume pertanto che il prezzo pagato possa differire anche in maniera sensibile dal *fair value* del patrimonio netto. L'avviamento non è soggetto ad ammortamento ma a verifiche sistematiche sull'*impairment*.

Lo SFAS 142⁸ propone un modello di analisi del deperimento (*impairment test*) del goodwill coerente con il significato di *fair value* visto in precedenza. Per tutte le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita il confronto si esegue tra il loro *fair value* ed il relativo valore di carico. Se il secondo è superiore al primo si opera la relativa svalutazione sino al livello del *fair value*, con effetto a conto economico.

Per l'avviamento il test viene suddiviso in due fasi:

- nella prima fase, si calcola il *fair value* di ogni *reporting unit*. Se il *fair value* complessivo di tutte le *unit* è superiore al valore di carico (*carrying value*) degli intangibili acquisiti, non vi è alcuna rettifica da operare e il test è concluso. In caso contrario si apre la seconda fase;
- nella seconda fase, si prevede l'analitica determinazione del *fair value* di tutti gli elementi attivi delle singole *unit*, compresi i cespiti immateriali. Se il *fair value* è superiore ai valori di carico dei vari elementi attivi e passivi, si crea un avviamento implicito della *unit* che viene confrontato con quello iscritto nella stessa *unit* derivante dall'acquisto (se esistente). Se il *fair value* dell'avviamento così determinato è inferiore, l'avviamento iscritto viene svalutato sino eventualmente all'azzeramento.

Per determinare il *fair value* degli intangibili, primo tra tutti il *goodwill* aziendale, occorrerà sviluppare dei piani economici e finanziari coerenti con le previsioni di prodotto e di mercato dell'azienda, suddivisi per ogni unità di business, e attraverso essi individuare i parametri da utilizzare (flussi di cassa, risultati operativi, utili netti, ecc..). Si potranno inoltre sviluppare delle analisi di sensitività basate sul mutare degli scenari di riferimento ed operare delle simulazioni attraverso l'Analisi Monte Carlo⁹. Attraverso i parametri economici e finanziari di

⁵ Emesso nel giugno 2001 rinnovando il precedente APB opinion n. 17. Per ulteriori approfondimenti: A. F. Cocco and T. Moores "Accounting for Business Combinations and Intangible Assets" in *The CPA Journal*, Aprile 2002.

⁶ "The amount at which that asset (or liability) could be bought (or incurred) or sold (or settled) in a current transaction between willing parties, that is, other than in a forced or liquidation sale" *FASB Concept Statement n. 7*, Febbraio 2000.

⁷ Un valore generale, neutrale, stabile e dimostrabile, per definizione non influenzato dal gioco della domanda e dell'offerta. Cfr. L. Guatri "Trattato sulla valutazione delle aziende" *EGEA* 1998, pag. 41.

⁸ Emesso in giugno 2001. Per ulteriori approfondimenti: R.M. Bukics and B.J. Chapman: "The big splash: Goodbye pooling, Hello Goodwill Impairment Testing" in *The CPA Journal*, maggio 2002.

⁹ Strumento di calcolo per prendere in considerazione tutte le combinazioni possibili. In origine vedi D. Hertz: "Investment Policies that Pay Off", in *Harvard Business Review* n. 46 pag. 96-108, 1968. Il metodo Monte Carlo oggi viene utilizzato su base excel mediante programmi appositamente predisposti come *Crystal Ball* di Decisioneering o *Alfa Risk*.

cui sopra si giungerà così alla determinazione del *fair value* degli intangibili mediante l'utilizzo dei più conosciuti metodi di valutazione, quali il metodo finanziario (o D.C.F.), la metodologia dei multipli (EV/EBITDA; EV/EBITA; EV/EBIT), il metodo delle royalties (per i marchi) e quello dei costi sostenuti (per gli intangibili legati alla tecnologia come i brevetti, i disegni industriali, ecc.).

Il raffronto tra i valori di carico degli intangibili ed i valori così ottenuti, nel caso i primi fossero superiori ai secondi, renderà necessaria la svalutazione dell'eccedenza.

Una volta svalutato, non sarà possibile riallineare il valore degli *intangibles* nel caso in cui dal test dell'*impairment* dovessero successivamente essere determinati dei valori superiori ai valori di carico (eventualmente già svalutati).

Quindi l'*impairment* funziona solo in un senso (verso il basso).

In estrema sintesi, la modifica degli IAS 22, IAS 36 e IAS 38 secondo la filosofia degli SFAS 141 e 142 americani comporterà i seguenti effetti:

- l'unico criterio di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali sarebbe il metodo del costo, indipendentemente dalle modalità tecniche della combinazione;
- gli avviamenti non sarebbero più ammortizzati, ma soggetti ad un test di deperimento, almeno su base annuale. Lo stesso dicasi per le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita;
- il test sul deperimento sarebbe peraltro limitato alle società che compiono acquisizioni e solo per quegli elementi attivi e passivi effettivamente acquisiti;
- non potranno, comunque, essere mai rivalutati gli intangibili con un *fair value* superiore al loro valore di libro;
- la determinazione degli intangibili sviluppati internamente non è contemplata.

Ad una prima occhiata, il test sull'*impairment* americano sembrerebbe dunque assai più complesso, e forse più soggettivo, di quello attualmente previsto dallo IAS 36 (che disciplina peraltro anche i cespiti materiali secondo il principio del *recoverable amount*).

3.B. Il trattamento delle immobilizzazioni immateriali

Il nostro sistema ha sempre concesso una certa libertà alla possibilità di capitalizzare i costi pluriennali contro una certa logica, prevalentemente anglosassone, che vede come unico criterio quello del *write-off* a conto economico.

Il Principio Contabile Nazionale n. 24 ha sviluppato il concetto di "perdita durevole di valore" nelle immobilizzazioni immateriali, stabilendo che il costo d'iscrizione non può essere superiore al proprio valore recuperabile, quest'ultimo essendo definito come "il maggiore tra valore realizzabile dall'alienazione e valore d'uso".

L'adozione dello IAS 38 renderà assai più arduo capitalizzare questi costi da parte delle aziende: in sostanza i costi d'impianto (*start-up*), la pubblicità, i costi di training e quelli di ricerca e sviluppo non potranno più essere capitalizzati, ed anzi dovranno sparire dai bilanci delle società (è concesso un regime transitorio).

Solo alcuni costi di sviluppo e a determinate condizioni, potranno essere capitalizzati.

È presumibile che lo IAS 38 venga modificato secondo il contenuto degli SFAS 141 e 142 visti in precedenza.

Ferma restando la sostanziale impossibilità di capitalizzare i costi visti in precedenza, lo IAS rinnovato prevederà che solo le immobilizzazioni a vita definita – e che abbiano superato il riconoscimento come intangibles – verranno ammortizzati, per la loro vita utile. Le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita, quali ad esempio marchi e prodotti consolidati, non verranno ammortizzati ma verificati per il deperimento (*impairment*) con frequenza almeno annuale.

4. EFFETTI SUGLI INTANGIBILI DEL PASSAGGIO AGLI IAS

Con riferimento alle tematiche trattate e a parità di ogni altro fattore, le imprese che utilizzeranno i nuovi principi contabili internazionali, potranno essere soggette ai seguenti effetti:

1. per via del mancato ammortamento dell'avviamento e delle immobilizzazioni immateriali a vita indefinita, l'utile netto di bilancio è destinato ad aumentare,

incrementando così indicatori quali il ROE, e l'EPS, mentre il rapporto prezzo/utile (P/E) dovrebbe scendere;

2. viceversa, l'impossibilità di capitalizzare molti dei costi pluriennali attualmente capitalizzabili potrà comprimere l'utile d'esercizio, mentre la cancellazione dei costi pluriennali già capitalizzati potrà generare un decremento significativo del patrimonio netto (consolidato o meno);
3. il test dell'*impairment*, al contrario della continuità dell'ammortamento, ubbidisce a logiche economiche non prevedibili: la compressione significativa degli utili al momento in cui si rende necessaria una svalutazione dell'avviamento o degli intangibles renderà sicuramente più volatile l'andamento dei titoli.

Come si può osservare da quanto sopra, gli effetti dell'introduzione degli IAS possono essere di segno opposto. Di conseguenza, risulta assai difficile ipotizzare un andamento generale, in quanto ogni azienda, tenendo conto delle proprie caratteristiche, potrà subire effetti economici e patrimoniali diversi.

In ogni caso, per ciò che riguarda l'esperienza americana dell'introduzione degli SFAS 141 e 142, è già possibile rintracciare nella dottrina e nella prassi contabile locale qualche primo commento.

Secondo una nota società di consulenza¹⁰ l'eliminazione dell'ammortamento del goodwill e di altri *intangibles* a vita indefinita ha aumentato mediamente gli utili delle società americane del 10% - 20%, e lo stesso dicasi per gli EPS.

Essi riconoscono che, in teoria, un cambiamento dei principi contabili non dovrebbe avere alcun effetto sui prezzi di borsa, in quanto ciò che conta è in ogni caso la percezione dei flussi di cassa prospettici. In pratica, però, non negano che possa esistere un impatto positivo sui prezzi, anche rilevante, in quelle aziende che, per via del cambiamento, passeranno da una perdita a un utile.

5. CONCLUSIONI

Il mercato finanziario ha ed avrà sempre più bisogno di riferimenti sul

¹⁰ Houlihan Lokey Howard & Zukin: "The FASB may add spark to lackluster M&A market" *Newsletter n. 13 vol. 4* di novembre 2001.

¹¹ Denominato: "Accounting standards for small and medium-sized entities (SME)".

reale valore economico degli *assets* aziendali. Il legame col costo storico dunque doveva essere, almeno in parte, rescisso, e ciò valeva soprattutto per i valori immateriali.

Tuttavia, i Principi Contabili Internazionali non porteranno solo luci.

Limitando il discorso agli intangibili, i profili di soggettività del procedimento di *impairment* appaiono evidenti, anche se si sta cercando di standardizzare il più possibile il processo.

La parzialità della soluzione degli SFAS appare palese poi se si tiene conto che l'*impairment test* è previsto solo per le acquisizioni e per gli elementi attivi e passivi effettivamente acquisiti, ignorando gli intangibili generati internamente e/o non capitalizzati. Inoltre, negare ogni possibilità di *reversal*, se le condizioni che hanno portato alla svalutazione dell'avviamento vengono meno, appare un comportamento prudentiale che ben si taglierebbe al costo storico, ma assai meno al *fair value*.

Le piccole e medie imprese non dovrebbero essere influenzate dal passaggio agli IAS, con la sola eccezione di quelle che vorranno volontariamente utilizzarli, non certo per sostituire i bilanci tradizionali. C'è comunque da tenere conto che lo IASB prevede l'emissione di un principio contabile¹¹ ad hoc per le piccole medie imprese, che dovrebbe vedere la luce nel 2005.

Come si può vedere, molti sono ancora i dubbi e gli interrogativi sulle logiche e sul funzionamento dei nuovi Principi Contabili Internazionali.

Negli Stati Uniti, gli unici soggetti

che hanno tratto un immediato beneficio dall'introduzione dei nuovi Principi SFAS sembrano essere le molte società di consulenza nate ad hoc per eseguire l'*impairment test* per conto dei Consigli di Amministrazione delle società quotate (e non) che ne fanno richiesta. Infatti, è vero che il test può essere fatto internamente, ma un esame affidato ad una società esterna, specie se di buon nome, ha un valore aggiunto superiore. Le società di revisione, candidate naturali per l'*impairment test*, non possono agire per i loro clienti diretti, per via della netta separazione tra revisione e consulenza imposta dalla Sarbanes-Oxley Act del 2002 (post Enron). Da qui è nato lo spazio per queste nuove professionalità, che troveranno sicuramente un seguito anche in Europa e nel nostro Paese.

Per concludere, occorre precisare che il passaggio agli IAS non potrà essere uno strumento utile per evitare nuovi casi Cirio o Parmalat. Anzi, si può dire che i bilanci predisposti con il *fair value* – potenzialmente – potrebbero prestarsi a falsi e a frodi in misura certo non inferiore a quelli predisposti con il costo storico. L'importante sarà la professionalità e l'indipendenza delle persone che eseguiranno i controlli, compreso l'*impairment test*.

In questo senso si auspicano importanti miglioramenti non solo dal nostro Legislatore, ma anche in sede di IASB.

il Torresino



**ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA**



Anno X n. 2 marzo - aprile 2004
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662/23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI ●

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini

Dottore Commercialista
Dott.ssa M. Cristina Ceserani

Dottore Commercialista
Dott. Matteo Cotroneo

Direzione Regionale E. R.
Dott. Giorgio Delli

Dottore Commercialista
Dott. Antonio D'Errico

Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda

Dottore Commercialista
Dott.ssa Anita Pezzetti

Direzione Regionale E. R.
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Dottore Commercialista
Dott. Luigi Turrini

Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
sab - tel. 051 461356

via Ca' Ricchi, 1 - 3 • S. Lazzaro di Savena (Bo)

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 - Fax 051 238204

E mail: fondazione.dott.com@libero.it

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° Verde 800017381

E mail: info@dottcomm.bo.it

Sito: www.dottcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott.ssa AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott. ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott. ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo <i>Coordinatore</i>	Dott. Gianfilippo Giannetto <i>Vice coordinatore</i>	Dott.ssa Giovanna Alessio Dott. Mario Santoro Sig. Giancarlo Cagnani	Dott.ssa Anita Pezzetti Dott.ssa Emanuela Renzi Dott. Giuseppe Nichil
--	---	--	---

Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Claudio Galbucci Dott. Stefano Marchello	Dott. Guido Pedrini Dott. Matteo Tamburini	Dott. Fabio Zambelli
--	---	---	----------------------

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott.ssa Vincenza Bellettini Dott. Giorgio Delli	Dott. Paolo Rollo Prof. Renato Santini	Dott. Mario Santoro Dott. Corrado Zanichelli
---	---	---

CartaSi

Corporate Oro



**Un'altra opportunità
dalla Banca popolare
dell'Emilia Romagna
per i Dottori Commercialisti**